

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3319 del 14/09/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Minerbio in data 19/10/2015 (Prot. n° 10667/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2181 del 20/08/2015 (PG n°101984/2015) relativa alla società EFFER Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via IV Novembre n° 7-12
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3407 del 14/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Minerbio in data 19/10/2015 (Prot. n° 10667/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2181 del 20/08/2015 (PG n°101984/2015) relativa alla società EFFER Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via IV Novembre n° 7-12**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società EFFER Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Minerbio, via IV Novembre n° 7-12 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società EFFER Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società EFFER Spa, c.f.e p.iva 01943080224, avente sede legale in comune di Rovereto (TN), via Caproni n° 7 e stabilimento in comune di Minerbio, via IV Novembre n° 7-12 ha presentato in data 16/02/2016<sup>7</sup> al Suap del Comune di Minerbio una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente<sup>8</sup> per il sito produttivo.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione gru oleodinamiche. Non sono dichiarate modifiche in merito alle altre matrici ambientali valutate nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

In data 31/05/2016 il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso il proprio parere favorevole<sup>9</sup> alla richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera presentata.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Sono confermate le considerazioni e le prescrizioni contenute nell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup> già rilasciato in merito alla componente ambientale di impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in fognatura consortile.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>7</sup> Domanda di modifica dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2639 del 18/02/2016, **pratica SINADOC n° 8750 del 2016**

<sup>8</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Minerbio in data 19/10/2016 (Prot. N°10667/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2181 del 20/08/2015 (PG n°101984/2015)

<sup>9</sup> Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9853

<sup>10</sup> Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2181 del 20/08/2015 (PG n°101984/2015)

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

EFFER Spa - comune di Minerbio - via IV Novembre n° 7-12

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione gru oleodinamiche svolta nello stabilimento in comune di Minerbio, via IV Novembre n° 7-12, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società EFFER Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### Impianti EFFER 1 – EFFER 2 - EFFER 3

##### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TUNNEL DI LAVAGGIO COMPONENTI METALLICI

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	21 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
--	----------------------

##### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°1 DA CABINA VERNICIATURA B

##### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°2 DA CABINA VERNICIATURA B

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	21 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione a secco

**EMISSIONE E5**

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°1 DA CABINA VERNICIATURA D

**EMISSIONE E6**

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°2 DA CABINA VERNICIATURA D

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	21 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione ad umido ed a secco

**EMISSIONE E4**

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE DA CABINA VERNICIATURA C

Portata massima .....	31500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	21 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione ad umido ed a secco

**EMISSIONE E8**

PROVENIENZA: PALLINATRICE N° 2

Portata massima .....	11500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	14.00 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone – filtro a tessuto

**EMISSIONE E12**

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU PANTOGAFO A CONTROLLO NUMERICO PER OSSITAGLIO

Portata massima .....	13500 Nm <sup>3</sup> /h
-----------------------	--------------------------

Altezza minima .....	14 m
Durata massima .....	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU SMUSSATRICE A NASTRO E BANCO DI SMERIGLIATURA

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU BOX SALDATURA – CARPENTERIA - SALDATRICE INTERNA TUBOLARI

Portata massima .....	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro elettrostatico

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: PROBOSCIDI SU BOX SALDATURA E CARPENTERIA

Portata massima .....	10000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: ROBOT DI SALDATURA – BOX SALDATURA - CARPENTERIA

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: BOX SMERIGLIATURA MACCHINA RIFILATURA METALLI E SMUSSATURA A FIAMMA

Portata massima .....	19500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	14 m
Durata massima .....	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone – filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: PROBOSCITI SU BOX SALDATURA - CARPENTERIA

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.00 m
Durata massima .....	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI G1 – G2 – G3 – G4 – G5 - G6 - G7

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI G8 – G9 – G10 – G11 – G12 - G13

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE TUNNEL LAVAGGIO E CABINE DI VERNICIATURA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla

sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E13 e comunque non oltre il 30.08.2017 salvo

diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società EFFER Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta EFFER Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**